

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA****Settore civile****Ufficio Procedure Concorsuali**

IL GIUDICE DELEGATO

ha pronunciato, nel

Sub-procedimento n. R.F.

relativo alla procedura di

Concordato Fallimentare della Società

il seguente

DECRETO*(art. 129, comma 2, L.F.)*

Rilevato che in data **02.10.2023** la Società con sede legale in
di seguito
indicata anche come la "Proponente"), ha depositato proposta di concordato
fallimentare con assuntore, richiamando l'art. 240, comma 4, CCII;

Rilevato preliminarmente che detta proposta, pur riguardando una procedura
fallimentare pendente al 15.07.2022 e, quindi, disciplinata *ratione temporis* dal R.D.
n. 267/1942 (L.F.), pone un problema di **successione di norme**, solo
apparentemente risolto dal legislatore nella disposizione normativa transitoria di cui
all'art. 390 CCII.

Sul punto, si precisa che, in data 29.09.2023, il Tribunale di Bologna, enfatizzando
la supremazia del criterio ermeneutico del tenore letterale della norma, rispetto ad
altri criteri interpretativi, e richiamate quindi le motivazioni di cui alla pronuncia di



legittimità nr. 2918 del 2021, ha ritenuto che il legislatore, con le norme di cui all'art. 390 CCII, avendo *"espressamente previsto che al concordato fallimentare pendente al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa si applichi la disciplina del r.d., implica ulteriormente che, invece, al concordato fallimentare introdotto successivamente al 15.7.2022 si applicherà il nuovo codice"*.

Di contro, altri giudici di merito hanno, nel valutare la disciplina transitoria applicabile (anche se riferita a fattispecie non esattamente sovrapponibili), operato scelte diverse, ritenendo applicabile la disciplina della legge fallimentare (Cfr. Tribunale di Torino 17/8/2022, Tribunale di Milano 14/2/2023 e Tribunale di Udine 31/8/2023).

A sommosso avviso dello scrivente, alla fattispecie trova applicazione *in toto* la normativa di cui alla **legge fallimentare** e ciò per una logica sistematica e, soprattutto, processuale e procedimentale.

Il ricorso per concordato fallimentare, infatti, pur dando luogo all'apertura di una nuova ed autonoma procedura, si inserisce nel fallimento in corso, inteso come procedura di liquidazione fallimentare, comportando l'apertura di un sub-procedimento che, se correttamente concluso, può condurre alla chiusura della procedura liquidatoria maggiore, ma, in caso di criticità (mancata omologazione ovvero risoluzione), può comportare la riapertura della procedura fallimentare. **In tal senso, il concordato, che va ad aprire un sub-procedimento nel fallimento, non può non seguirne le regole.**

Considerato che il Comitato dei Creditori non è stato costituito per ragioni ostative oggettive indipendenti dagli organi della procedura (indisponibilità dei creditori, benché regolarmente ed espressamente interpellati);

Rilevato che, con decreto del **08/07/2024** confermato con quello emesso in data **19.07.2024**, il Tribunale ha nominato il Dott. _____ qualità di professionista designato per la redazione della relazione giurata ex art. 124, comma 3 L.F.;

Lette le conclusioni cui è pervenuto il suddetto professionista sui quesiti postigli dal Collegio;

Rilevato che la proposta di concordato fallimentare, non prevedendo condizioni differenziate per singole classi di creditori, non deve essere sottoposta al giudizio



del Tribunale per la verifica del corretto utilizzo dei criteri di cui all'art. 124, comma 2, lettere a) e b) L.F.;

Rilevato che la suddetta proposta di concordato è stata successivamente puntualizzata e integrata con le note depositate in data **25.06.2024**, **18.07.2024** e **12.11.2024**, anche aderendo ai rilievi formulati dal Tribunale;

Visto il parere favorevole dei Curatori Fallimentari ai sensi dell'art. 125 L.F. depositato il **13.11.2024** sulla base sia delle risultanze della già menzionata relazione giurata sia delle integrazioni alla proposta depositate dalla Proponente;

Vista la relazione in data **23.01.2025** con cui la Curatela, ai sensi dell'art. 129, comma 1, L.F., ha attestato l'esito della votazione dei creditori;

Rilevato che la proposta sopra indicata è stata approvata dalla maggioranza dei creditori indicata dall'art. 128, comma 1, L.F.;

Visto l'art. 129, 2° comma, L.F.;

Rilevato che la suddetta disposizione normativa prevede testualmente quanto segue:

*<<Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore rediga immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, **fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni** per la proposizione di eventuali **opposizioni**, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una **relazione motivata col suo parere definitivo**. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi>>*;

ritenuto congruo il termine di seguito fissato, poiché compreso tra il minimo ed il massimo previsti dalla suddetta disposizione normativa, pertanto idoneo a contemperare le contrapposte esigenze, da un lato, di offrire congruo arco cronologico per eventuali opposizioni, dall'altro, di tutelare la ragionevole durata e la speditezza della procedura;



ritenuto che la disposizione "Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi" non possa trovare applicazione nella presente fattispecie, mancandone il presupposto applicativo, posto che è risultata oggettivamente impossibile (per indisponibilità dei creditori, benché interpellati, in numero almeno pari al minimo numero legale) la costituzione del comitato dei creditori che conseguentemente non esiste nel Fallimento n. 1/2022 R.F.;

ritenuto pertanto di assegnare il medesimo termine di seguito fissato sia per le eventuali opposizioni da parte dei soggetti a tanto legittimati sia per il deposito diretto, da parte della curatela, di "una relazione motivata col suo parere definitivo" come previsto dall'art. 129, comma 2, L.F., in luogo della relazione che sarebbe chiesta al comitato dei creditori se fosse sussistente;

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice delegato, Dr. Alessandro Pellegrini, provvede come segue:

RENDE NOTO

che è stata approvata dai creditori la predetta proposta ossia, segnatamente, la proposta di concordato fallimentare con assuntore, depositata in data **02.10.2023** dalla Società _____ con sede legale in _____ codice fiscale _____ indicata anche come la "Proponente");

DISPONE

che la Curatela ne dia immediata comunicazione a mezzo p.e.c. alla Proponente, affinché richieda l'omologazione, ed ai Creditori dissenzienti, nonché al Debitore Fallito, a mezzo posta elettronica certificata, oppure, se non è possibile procedere alla comunicazione a quest'ultimo con modalità telematica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

FISSA

il termine pari a **giorni 20 (venti)**, che decorrerà dalla data della comunicazione del presente decreto:

- per la proposizione, da parte dei creditori dissenzienti e di "qualsiasi altro



interessato di eventuali *opposizioni*, che si propongono con ricorso al Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 26 L.F.;

- per il deposito, nel Fascicolo n. 2022 R.F. del presente Concordato Fallimentare, da parte della Curatela del Fallimento n. 2022 R.F., di *una relazione motivata col suo parere definitivo* come previsto dall'art. 129, comma 2, L.F. per il caso, come il presente, in cui nel Fallimento non è stata possibile la costituzione del Comitato dei Creditori, per indisponibilità dei medesimi in misura pari al numero legale minimo;

DISPONE

che la Cancelleria proceda a compiere gli adempimenti di sua competenza al fine di promuovere e conseguire la pubblicazione del presente decreto a norma dell'articolo 17, Legge fallimentare (R.D. 267/1942 s.m.i.), richiamato dall'art. 129, comma secondo, L.F..

Si comunichi alla Curatela, alla Proponente, alla Società debitrice fallita ed ai Creditori dissenzienti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, da espletarsi immediatamente e comunque con la massima cortese urgenza.

Massa, 10/02/2025

Il Giudice Delegato
(Dott. Alessandro Pellegri)

